

## APPROFONDIMENTI

Con la “proroga di Ferragosto” versamenti sospesi fino al 22 agosto 2016

La sospensione feriale dei termini

Agevolata l’attività formativa degli autotrasportatori

Pubbligate le FAQ utili alla presentazione delle domande per la Sabatini-*ter*

**PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2016**

SUL NOSTRO SITO

[www.pierlucaeassociati.it](http://www.pierlucaeassociati.it)

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI INTERESSANTI

## APPROFONDIMENTI

### Con la “proroga di ferragosto” versamenti sospesi fino al 22 agosto 2016

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “proroga di ferragosto”, ossia la sospensione dei versamenti tributari dal 1° al 20 agosto (che cade di sabato e quindi slitta ulteriormente a lunedì 22 agosto): detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto: questo significa che, ad esempio, il versamento relativo ad un eventuale debito per l’Iva di luglio, ordinariamente in scadenza il 16 agosto 2016, può essere effettuato entro il 22 agosto 2016 senza alcun aggravio.

Il rinvio al 20 agosto riguarda i versamenti ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ossia quelli unitari da effettuarsi con modello F24: si tratta del pagamento di quanto dovuto per versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici che la “proroga di Ferragosto” si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:

- conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48, D.Lgs. 546/1992;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;
- comunicazione di irregolarità di cui agli articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997;
- ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997;
- procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 16, D.Lgs. 472/1997;
- atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all’articolo 17, D.Lgs. 472/1997.

### **La scadenza del 22 agosto 2016 per i versamenti derivanti dal modello Unico**

Si ricorda che al 22 agosto 2016 scadono i versamenti delle imposte derivanti dal modello Unico per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore (compresi i soci di società trasparenti), che hanno scelto di versare entro i 30 giorni successivi l’ordinario termine: tali soggetti, che presentavano una scadenza ordinaria (in proroga) lo scorso 6 luglio 2016, applicando la maggiorazione dello 0,4% agli importi dovuti, hanno potuto rinviare il versamento al 22 agosto 2016. Tale scadenza ampliata può riguardare anche, per tali soggetti, il

contributo annuale dovuto alle camere di commercio così come il saldo Iva da dichiarazione annuale nel caso di dichiarazione unificata. La proroga di ferragosto riguarda anche eventuali rate dei versamenti, derivanti dal modello Unico, in scadenza nel periodo 1° - 20 agosto 2016. Si pensi al contribuente che, interessato dagli studi di settore, ha versato le prime due rate il 6 luglio 2016 e il 18 luglio 2016 e presenta una terza rata in scadenza il 16 agosto: tale rata potrà essere versata, senza alcun aggravio ulteriore, entro il 22 agosto 2016.

## La sospensione feriale dei termini

Anche per il 2016 decorre dal 1° agosto il c.d. periodo feriale, ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. 742/1969, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria. Secondo la norma il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Ne consegue che:

- i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;
- i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre.

La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti ed è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi e soprattutto quelli che non lo sono.

Rientrano tra i primi i termini per:

- proporre ricorso e reclamo;
- costituirsi in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria);
- depositare memorie e documenti;
- proporre appello;
- definire atti in acquiescenza;
- definire le sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definire l'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni.

Si supponga, ad esempio, che sia stato notificato un avviso di accertamento in data 1° luglio 2016, avverso il quale si intenda proporre ricorso, in quanto non interessato dalla procedura di reclamo.

In tal caso, per effetto della sospensione, il termine ultimo per la notifica dell'atto viene così conteggiato:

Descrizione	Periodo	Giorni
giorni decorrenti prima della sospensione	dal 02-07 al 31-07	30
giorni di sospensione non rilevanti	dal 01-08 al 31-08	//
giorni decorrenti dopo la sospensione	dal 01-09 al 30-09	30

Quindi, il ricorso si considera tempestivo se presentato entro il 30 settembre 2016.

Si segnala che secondo l'Ordinanza n.11632 del 5 giugno 2015 pronunciata dalla Corte di Cassazione il termine feriale non può essere cumulato con l'ulteriore termine di 90 giorni previsto in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione. La citata Ordinanza ha difatti affermato che i due termini non sono tra loro cumulabili, in quanto l'accertamento con adesione avrebbe natura amministrativa. Appare opportuno per completezza ricordare anche che l'esecutivo ha affermato che poteva ritenersi corretto anche mantenere il pregresso comportamento. Sul tema, dunque, appare quanto mai consigliabile assumere una posizione di prudenza.

Beneficiano del differimento anche le intimazioni a pagare successive agli accertamenti esecutivi. Non rientrano, invece, nella sospensione le scadenze relative a procedimenti amministrativi e della riscossione.

Ad esempio, resta esclusa la decorrenza dei termini:

- di 30 giorni per il versamento (integrale o della prima rata) delle somme richieste mediante avvisi di liquidazione o di controllo formale delle dichiarazioni (i c.d. avvisi bonari);
- per il versamento degli avvisi di addebito Inps;
- di 60 giorni per il versamento delle imposte d'atto (ad esempio registro, ipocatastali, successioni e donazioni) richieste mediante atti di liquidazione notificati dall'Agenzia;
- di 60 giorni (normalmente) per riversare le somme conseguenti a recuperi di crediti di imposta non spettanti, anche se al riguardo sussistono posizioni contrastanti;
- di 30 giorni per comunicare l'adesione al pvc, di 60 giorni per la notifica dell'atto di definizione, di ulteriori 20 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
- di 15 giorni antecedenti la data fissata per l'incontro, per realizzare l'adesione integrale all'invito al contraddittorio, mediante il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito stesso (in misura integrale o rateale);
- di 20 giorni dalla stipula dell'atto di adesione, per il versamento delle somme integrali (o della prima rata) connesse alla definizione del procedimento di accertamento con adesione;
- per il versamento delle somme derivanti dalla definizione degli atti di reclamo/mediazione;
- per presentare istanze di rimborso, autotutela e sgravio, per il semplice fatto che non sono connotate dalla esistenza di termini veri e propri.

Va precisato che, ove il contribuente intendesse richiedere la sospensiva giudiziale dell'atto impugnato, i termini per tale procedimento cautelare non restano sospesi; al riguardo, ciascuna Commissione Tributaria fissa specifiche udienze da tenersi nel periodo estivo per la trattazione di dette istanze.

## Agevolata l'attività formativa degli autotrasportatori

Tra i provvedimenti a favore del settore autotrasporto, in applicazione delle previsioni di spesa contenute nella Finanziaria 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto 130/2015, ha destinato 10 milioni di euro per la formazione professionale nel settore autotrasporto relativamente all'attività formativa avviata e svolta negli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.

In particolare con decreto 9/6/2016 pubblicato in G.U. n. 175 del 28 luglio 2016 sono state individuate le modalità di erogazione dell'agevolazione per l'attività formativa avviata nel periodo 1/12/2016 – 31/5/2017.

### **Soggetti agevolati**

Tale contributo è riconosciuto a favore delle imprese di autotrasporto di merci conto terzi con sede principale o secondaria in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale e a quelle esercenti l'attività con veicoli di massa massima complessiva fino a 1,5 t iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti partecipino ad attività di formazione e/o aggiornamento.

### **Oggetto dell'agevolazione**

Oggetto del corso deve essere l'acquisizione di competenze nella gestione d'impresa, di nuove tecnologie, sviluppo della competitività e innalzamento del livello di sicurezza stradale e del lavoro in genere, non sono agevolati i corsi per l'accesso alla professione di autotrasportatore o per l'acquisizione o il rinnovo dei titoli per l'esercizio della attività.

### **Ammontare della fruizione e condizioni**

L'agevolazione consiste nella attribuzione di un credito di imposta nella misura massima di 150.000 euro per impresa nel rispetto di massimali di spesa dettati dalla normativa stessa.

L'azienda deve infatti presentare un progetto formativo nel quale risultino le ore formative per partecipante (non più di 30), i compensi per le docenze (non più di euro 120 l'ora), l'esistenza di un *tutor* e la relativa spesa oraria (non più di euro 30) nonché i servizi di consulenza (che non possono superare il 20% del costo totale dei costi ammissibili).

In ogni caso le spese per le attività di docenza e didattica, per le trasferte, materiale e ammortamento dei beni il cui utilizzo sia riferibile esclusivamente al progetto devono risultare pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.

Il progetto formativo va completato entro il 31 maggio 2017 ed entro il 20 giugno 2017 va presentata, con le modalità di cui si dirà oltre, l'apposita rendicontazione dei costi sostenuti come

risultanti dalle fatture, la documentazione contabile andrà in ogni caso certificata, a pena di inammissibilità, da un revisore legale.

La domanda per l'ammissione al beneficio va presentata esclusivamente in via telematica dal 26 settembre 2016 al 28 ottobre 2016, ciascuna impresa può presentare una sola domanda.

Qualora l'azienda fosse destinataria del contributo questo potrà essere fruito come credito d'imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24, codice tributo 6862, con indicazione quale anno di riferimento dell'anno cui il credito si riferisce.

## Pubblicate le FAQ utili alla presentazione delle domande per la Sabatini-ter

Sono state pubblicate sul sito del Ministero dello sviluppo economico le *faq* riguardanti l'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" introdotta dal Decreto Interministeriale del 25 gennaio 2016 (già oggetto di commento nella circolare n. 4/2016).

Nella sezione Beni Strumentali ("Nuova Sabatini") presente sul sito *web* viene esplicitato che le risorse disponibili per l'erogazione del contributo in conto interessi in favore delle pmi che accedono al finanziamento per l'acquisto di beni strumentali residuano, al mese di luglio 2016, per un importo pari al 13% delle risorse inizialmente stanziare.

L'agevolazione è diretta alle micro, piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca ed esclusi industria carbonifera, attività finanziarie e assicurative, produzione di imitazioni o sostituzione del latte o di prodotti lattiero-caseari.

### **Le nuove *faq* pubblicate alla fine del mese di fine giugno 2016**

Il Ministero dello Sviluppo economico ha aggiornato le *faq* sull'agevolazione Sabatini-ter (la procedura di accesso al finanziamento e al contributo in conto interessi è modificata a decorrere dal 2 maggio 2016) fornendo chiarimenti sulla garanzia Ismea, sui pagamenti ai fornitori, sulla firma relativa alle successive dichiarazioni e sulla verifica delle spese ammissibili:

<b>Finanziamento a impresa agricola</b>	➔	I finanziamenti concessi alle pmi a valere sul <i>plafond</i> "Beni strumentali" possono beneficiare di tutti gli "interventi di garanzia compatibili pubblici e privati eventualmente disponibili". Pertanto, un finanziamento ad una impresa agricola può essere assistito da garanzia Ismea.
<b>Pagamenti ai fornitori</b>	➔	Nel ricordare che la richiesta di erogazione della prima quota di contributo può essere presentata solo dopo il pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, il Mise chiarisce che i pagamenti ai fornitori devono essere effettuati in modo tale da rispettare la tempistica di trasmissione della richiesta entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).
<b>Domanda di finanziamento</b>	➔	La domanda di finanziamento deve essere trasmessa via pec a una delle banche o degli intermediari finanziari aderenti all'Addendum alla Convenzione "Beni Strumentali" firmata da Mise, ABI e CDP (link <a href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/ElencoAderenti_25_luglio_2016.pdf">http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/ElencoAderenti_25_luglio_2016.pdf</a> ).

<p><b>Successive dichiarazioni</b></p>	<p>➔ Qualora la domanda di finanziamento sia sottoscritta da un procuratore dell'impresa richiedente, le successive dichiarazioni sono in ogni caso indipendenti rispetto alla domanda per la richiesta del finanziamento e possono essere sottoscritte anche dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.</p>
<p><b>Ultimazione dell'investimento</b></p>	<p>➔ La data di ultimazione dell'investimento corrisponde alla data di emissione dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, che coincide con l'ultima fattura nel caso di finanziamento ordinario ovvero con la data dell'ultimo verbale di consegna nel caso di <i>leasing</i>. Il Mise sottolinea che questa data non coincide mai con la data di collaudo, né di messa in opera e immatricolazione del bene agevolato, né tanto meno di pagamento della fattura.</p>
<p><b>Spese ammissibili</b></p>	<p>➔ L'impresa richiedente deve fornire l'elenco dei beni oggetto di agevolazione e i relativi riferimenti inserendoli nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di ultimazione dell'investimento. L'Iva non rientra tra le spese ammissibili, poiché il contributo è calcolato su un finanziamento che è riferito all'investimento ammissibile al netto dell'Iva.</p>

## Principali scadenze dal 16 agosto al 15 settembre 2016

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 agosto al 15 settembre 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza.

*Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011 e del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2015.*

*Va poi ricordato che con l'articolo 3-quater del D.L. 16/2012, è stata inserita nell'articolo 37, D.L. 223/2006 una previsione a regime per cui: "Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".*

*In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.*

*Per agevolare la lettura si riportano schematicamente le scadenze relative al pagamento delle imposte 2015/2016 evidenziando in azzurro le scadenze dei mesi di agosto e settembre.*

SCADENZIARIO IMPOSTE A SALDO 2015 E										
ACCONTO 2016				1°	2°	3°	4°	5°	6°	
<b>Person fisiche</b>	<b>Sì partita Iva</b>	<i>Sì SS</i>	Versamento senza maggiorazione	6/7	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11	
			Versamento con maggiorazione	22/8	16/9	17/10	16/11			
		Versamento 16/6	16/6	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11		
	<b>No partita Iva</b>	<i>No SS</i>	Versamento senza maggiorazione	16/6	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11	
			Versamento con maggiorazione	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11		
		<i>Sì SS</i>	Versamento senza maggiorazione	6/7	22/8	31/8	30/9	31/10	30/11	
			Versamento con maggiorazione	22/8	31/8	30/9	31/10	30/11		
			Versamento 16/6	16/6	30/6	22/8	31/8	30/9	31/10	30/11

		No	Versamento senza maggiorazione	16/6	30/6	<b>22/8</b>	<b>31/8</b>	30/9	31/10	30/11
		SS	Versamento con maggiorazione	18/7	<b>22/8</b>	<b>31/8</b>	30/9	31/10	30/11	
<b>Società semplici, società di persone e soggetti equiparati</b>		Si	Versamento senza maggiorazione	6/7	18/7	<b>22/8</b>	<b>16/9</b>	17/10	16/11	
		SS	Versamento con maggiorazione	<b>22/8</b>	<b>16/9</b>	17/10	16/11			
		No	Versamento senza maggiorazione	16/6	16/7	<b>22/8</b>	<b>16/9</b>	17/10	16/11	
		SS	Versamento con maggiorazione	18/7	<b>22/8</b>	<b>16/9</b>	17/10	16/11		
<b>Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio</b>		Si	Versamento senza maggiorazione	6/7	18/7	<b>22/8</b>	<b>16/9</b>	17/10	16/11	
		SS	Versamento con maggiorazione	<b>22/8</b>	<b>16/9</b>	17/10	16/11			
		No	Versamento senza maggiorazione	16/6	16/7	<b>22/8</b>	<b>16/9</b>	17/10	16/11	
		SS	Versamento con maggiorazione	18/7	<b>22/8</b>	<b>16/9</b>	17/10	16/11		
<i>Legenda: SS = studi di settore</i>										

## SCADENZE FISSE

<b>22 agosto</b>	<b>Registrazioni contabili</b>
	Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.
	<b>Fatturazione differita</b>
	Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
	<b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b>
	Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

	<p><b>Versamenti Iva mensili</b></p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio (codice tributo 6007).</p> <p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p><b>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale</b></p> <p>Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2015, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la sesta rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo n. 6099.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inps</b></p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p>
<p><b>22 agosto</b></p>	<p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b></p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;</li> <li>- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;</li> <li>- sui redditi di lavoro autonomo;</li> <li>- sulle provvigioni;</li> <li>- sui redditi di capitale;</li> <li>- sui redditi diversi;</li> <li>- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;</li> <li>- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</li> </ul> <p><b>Versamento ritenute da parte condomini</b></p> <p>Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p><b>ACCISE - Versamento imposta</b></p> <p>Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p>

	<p><b>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</b> Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 6 o 18 luglio.</p> <p><b>Presentazione dichiarazione periodica Conai</b> Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di luglio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <p><b>Autoliquidazione Inail - versamento</b> Scade oggi il termine ultimo per procedere al versamento della seconda rata del premio Inail relativo al saldo 2015 ed all'acconto 2016.</p>
25 agosto	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b> Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.</p>
31 agosto	<p><b>Comunicazioni di acquisto da San Marino</b> Scade oggi il termine per l'invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di acquisto da operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri Iva nel mese di luglio.</p> <p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno.</p>
31 agosto	<p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio.</p> <p><b>Termine del periodo di sospensione feriale</b> Termina oggi il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.</p>
15 settembre	<p><b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le</p>

consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

**Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.